AVV. LUCA ZETTI – AVV. ROSSANA MARTINELLI – AVV. SARA MOSCONI
–AVVOCATURA COMUNALE DI PERUGIA -

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

-_-_-

ORIGINALE

RICORSO STRAORDINARIO EX ART. 8 E SS. DPR 1199/1971

PER

IL COMUNE DI PERUGIA, C.F. 00163570542, in persona del Sindaco *pro tempore* avv. Andrea Romizi (C.F. RMZNDR79B09A475A), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta su foglio separato e materialmente congiunto in calce al presente atto, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Luca Zetti (C.F. ZTTLCU68S21G478O), Rossana Martinelli (C.F. MRTRSN69S44I921P) e Sara Mosconi (C.F. MSCSRA73S69G478L), con e presso i quali in Perugia, via Oberdan 50 – Avvocatura Comunale elegge domicilio (fax: +390755729983 – PEC: *<luca.zetti@avvocatiperugiapec.it>, <rossana.martinelli@avvocatiperugiapec.it>* e *<sara.mosconi@avvocatiperugiapec.it>*)

- ricorrente -

CONTRO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F. 80188230587), in persona del Presidente *pro tempore,* con sede in (00187) Roma, Piazza Colonna, 370

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. 80184430587), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in (00186) Roma, Via Arenula, 70

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580), in persona del Ministro *pro tempore,* con sede in (00187) Roma, Via XX Settembre, 97

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F 97149560589) in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in (00184) Roma, Palazzo Viminale

- parti emananti ed intimate -

E NEI CONFRONTI DI

COMUNE DI BRESCIA (C.F. 00761890177) in persona del Sindaco *pro tempore,* con sede in (25121) Brescia (BS), Piazza Loggia, 1

- controinteressato -

PER L'ANNULLAMENTO

- del **DPCM 10 marzo 2017**, pubblicato nella G.U.R.I. Del 29/5/2017, Serie Generale n. 123, Supplemento Ordinario n. 25, avente ad oggetto "*Disposizioni per l'attuazione dell'art. 1, comma 439, della L. 11.12.2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017)*", limitatamente alla disposizione di cui all'art. 3, comma 4, e della **Tabella D del medesimo D.P.C.M. 10 marzo 2017,** nella parte in cui fa riferimento al Comune

di Perugia quantificando i rimborsi delle spese sostenute dall'Ente locale per i servizi di giustizia a tutto il 31.8.2015 per complessivi € 2.440.201,82 da erogarsi in trenta ratei annuali da € 81.340,06 cadauno e se ne condiziona l'erogazione alla rinuncia a ulteriori pretese, azioni giudiziarie e/o esecutive (pag. 125, G.U.R.I. del 29/5/2017, Serie Generale n. 123 – **doc. 1**) nonchè

- dell'**atto del Ministero della Giustizia prot. DOG.08/08/2017.0149440.U dell'8.8.2017** (comunicato via PEC in pari data, a firma del Direttore Generale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria) con cui detto Dicastero ha aggiunto che, per fruire dell'erogazione di cui sopra, la dichiarazione di rinuncia ad ogni diritto ed azione sul punto, prevista dal citato art. 3 quale *condicio sine qua non*, deve intervenire entro il 30 settembre 2017 (**doc. 2**) e
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, tra cui **la nota** in detto ultimo atto richiamata, non conosciuta, **del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – prot. 92217 dell'1/8/2017**.

-_-_-

Il Comune di Perugia come in epigrafe

PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO

1. L'art. 1 della Legge n. 392 del 24.04.1941 obbliga i Comuni a sostenere "*le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici Giudiziari e, per le pigioni, riparazioni, manutenzioni, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti Uffici*" oltre le spese per la pulizia dei locali stessi.

L'art. 2 della Legge n. 392 del 24.04.1941 dispone che "*le spese indicate nell'art. 1 sono a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici Giudiziari, senza alcun concorso nelle spese da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria. **Ai detti Comuni sedi di Uffici Giudiziari sarà corrisposto invece dallo Stato**, a decorrere dal 1 gennaio 1941, **un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla presente legge***".

Con D.P.R. n. 187/1998 è stato poi approvato il regolamento recante la disciplina dei procedimenti per la concessione ai Comuni del contributo per le spese di giustizia degli uffici giudiziari previsto dalla citata L. n. 392/1941. In particolare:

• l'art. 1 stabilisce che "*il **contributo è determinato annualmente con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia**, emanato di concerto con i Ministri del Tesoro, del*

bilancio e della programmazione economica e dell'Interno, ***sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni di ciascun anno****"* (testo vigente prima della modifica intervenuta con DPR n.61/2014)*;*

• l'art. 3 prevede una richiesta da parte dei Comuni da sottoporre all'esame delle Commissioni territoriali di manutenzione istituite in ogni circondario che devono esprimere il parere e trasmetterlo entro il 15 maggio di ogni anno al Ministero di Giustizia;

• l'art. 2 stabilisce che il Ministero di Giustizia deve versare il contributo in due rate: la prima, in **acconto**, all'inizio di ciascun esercizio finanziario e **pari al 70% di quanto erogato nell'anno precedente**, e la seconda **a saldo** entro il successivo 30 settembre; ciò significa che:

(a) l'acconto da versare all'inizio dell'esercizio finanziario non può essere inferiore al 70% di quanto il Ministero ha erogato nell'anno precedente e (b) che l'intero contributo deve essere versato annualmente entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo.

Con **DPR 21.2.2014, n. 61** (in G.U. 11.4.2014), sono state apportate modifiche al precedente DPR n. 187/1998, il quale ha sostanzialmente introdotto il **c.d. principio del "limite dello stanziamento"**, necessariamente a valere dopo l'entrata in vigore della norma, atteso che **non è in esso prevista alcuna retroattività**, pena la violazione del principio della conservazione dei "diritti quesiti", della certezza del diritto e dei rapporti giuridici e del legittimo affidamento.

La L. n. 190 del 23.12.2014 ha disposto: *526. "Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) "A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari (...); 527. Per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia è finalizzata all'erogazione del contributo ai comuni interessati dalle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 526 del presente articolo, sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015. (...)".*

Con L. 190/2014 lo Stato ha stabilito dunque che: (1) il contributo ai Comuni è dovuto sino a tutto il 31/8/2015; (2) dal 1/9/2015 non sono più dovuti i cd. fitti figurativi ai Comuni.

2. Anche nel corso degli anni dal 2010 al 2016, e per gli esercizi sino al 31.08.2015, il Comune di Perugia ha sostenuto e anticipato tutte le spese descritte all'art. 1 della L. n. 392/1941, necessarie al funzionamento del cd. "servizio giustizia", relativamente agli immobili sedi della Corte di appello, dei Tribunali, delle Procure della Repubblica e degli Uffici del Giudice di Pace, provvedendo ritualmente a rendicontare le spese sostenute.

In particolare, già alla data del 17.9.2015 (e dunque al netto degli esborsi effettuati in epoca successiva ma per lo stesso periodo di riferimento – cfr. **doc. 3**), nei rapporti dare - avere per gli anni dal 2010 al 2014 il **saldo non corrisposto spettante al Comune di Perugia a titolo di rimborso per spese di giustizia assommava ad € 7.736.799,13**.

Ancora, aggiungendovi dette spese successive, e sempre regolarmente rendicontate, **si perviene ad un credito comunale non soddisfatto pari ad € 8.674.170,66**, nei termini più analiticamente descritti nell'attestato del competente dirigente del Comune di Perugia (**doc. 4**) il cui schema riepilogativo viene per comodità sotto riportato:

ANNO Colonna 1	SPESE ENDICONTATE DAL COMUNE ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392 Colonna 2	AMMONTARE DEL CONTRIBUTO EROGATO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Colonna 3	Colonna 4	% DI EROGAZ. RISPETTO A QUANTO RENDICONTATO Colonna 5	AMMONTARE DEL CONTRIBUTO NON EROGATO Colonna 6
		anticipo	*saldo*		
2010	2.326.971,02	1.5444.724,00	674.567,00	95,37%	107.680,02
2011	2.391.834,49	1.432.535,00		59,89%	959.299,49
2012	1.914.381,69	529.745,07		27,67%	1.384.636,62
2013	3.318.199,56	1.151.270,35		34,70%	2.166.929,21
2014	2.621.335,85	1.052.895,32		40,17%	1.568.440,53
2015	2.233.451,33			0%	2.233.451,33
2016	253.733,46			0%	253.733,46

Tuttavia, nonostante il Comune abbia sempre correttamente trasmesso nei termini i rendiconti alla competente commissione di manutenzione, senza ricevere alcun rilievo, e la stessa abbia a sua volta ritualmente approvato i medesimi sino alla annualità 2014 (cfr. **doc. 4** cit., pag. 2), il Ministero ad oggi non ha erogato al Comune tutte le somme sostenute negli anni per il periodo in discussione e anticipate per le spese di giustizia di cui all'art. 1 della L. n. 392/1941.

Risulta *per tabulas* che a fronte di tali spese il Ministero ha erogato per le annualità successive al 2010 (in cui la percentuale di rimborso ha raggiunto la ragguardevole percentuale del 95,37%), solo importi inadeguati e minimali. Corre l'obbligo di precisare che trattasi **di rendiconto di cassa** - con esclusione dei cd. fitti figurativi - fondato esclusivamente su parametri contabili certi come accertato dalle competenti commissioni.

Essendo ampiamente e inutilmente decorsi i termini entro i quali il Ministero avrebbe dovuto determinare e liquidare anche i saldi relativi alle annualità non rimborsate, con nota prot. 2015/0159153 del 17.9.2015, inviata via PEC in data 17.9.2015 (**doc. 3**), il Comune di Perugia è stato costretto a mettere in mora il Ministero di Giustizia per la definizione del procedimento mediante determinazione, liquidazione e conseguente erogazione del contributo dovuto a titolo di rimborso per le spese di giustizia sopportate per gli anni 2010 – 2014; tuttavia l'inadempimento, cui si è aggiunto anche quello relativo alle poste inerenti gli esborsi del 2015 e del 2016, si è protratto, risultando cioè versato, rispetto alla citata intimazione, solo un acconto per l'annualità 2014 (cfr. **doc. 4**). E tale condotta, riconducibile a ritardi e/o inerzie estranee alla civica amministrazione perugina, non può certamente pregiudicare la legittima aspettativa di chi ha diligentemente assolto ai suoi impegni e non può in alcun modo interferire sull'altrui contegno e renderlo produttivo (cfr. *ex multis* TAR Lazio, I, n. 1133/2014, n. 13171/2014, n. 91/2017, n. 132/2017, n. 1069/2017).

Va inoltre osservato che il comma 3 dell'art. 2 del DPR n. 187/1998 (testo vigente sino al 2014) stabilisce che "*la rata a saldo è determinata tenendo presente le spese di cui all'art. 1 della L. n. 392/1941 sostenute dai comuni, il parere delle commissioni di manutenzione nonché gli stanziamenti del bilancio di previsione della spesa del Ministero di Giustizia*"; costituisce pertanto preciso obbligo del Ministero di Giustizia determinare le rate a saldo tenendo conto delle spese effettivamente sostenute e rendicontante dai Comuni, nei termini previsti dalla

normativa, prevedendo all'uopo stanziamenti di bilancio idonei ad assolvere gli obblighi stabiliti, prima ancora che dalla legge ordinaria, dalla **Costituzione** che all'**art. 110** stabilisce il precetto secondo il quale "***spettano al Ministro della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia***".

L'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in esame (L. n. 392/1941 e DPR n. 187/1998), alla luce del nuovo assetto costituzionale (modifica del titolo V), impone al Ministero di Giustizia di prevedere le risorse necessarie per garantire il cd. "servizio giustizia" e quindi determinare i contributi dovuti ai comuni, nei termini di legge, **tenendo conto delle spese effettivamente sostenute** e dei pareri resi dalle commissioni di manutenzione, non potendo essere imputati ai Comuni i costi del funzionamento del sistema giustizia senza incorrere in palese violazione della Costituzione.

In sintesi, una interpretazione delle norme suddette coerente con le previsioni costituzionali (artt. 5, 110, 114, 118 e 119 Cost.) impone che:

a) sia lo Stato (Ministero della Giustizia) ad assicurare il funzionamento del servizio giustizia, prevedendo all'uopo le risorse economiche necessarie per il funzionamento dei servizi e degli uffici giudiziari;

b) siano i Comuni ad agire quali meri anticipatori di cassa;

c) siano erogate dal Ministero di Giustizia le rate nei termini previsti dal DPR n. 187/1998, tenendo conto delle spese sostenute, **parametro indiscusso**, perché espressamente previsto dalla normativa, dell'adeguatezza del contributo.

3. Si è detto che dall'1/9/2015 il regime delle spese necessarie agli Uffici di Giustizia è stato radicalmente innovato; con la L. 23/12/2014, n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015) è stato disposto che, "*a decorrere dall'1/9/2015, le spese obbligatorie necessarie al funzionamento degli uffici giudiziari sono trasferite al Ministero*," e ciò per effetto della modifica apportata al secondo comma dell'art. 1 della L. 24/4/1941 n. 392. Con DPR n. 61/2014 (pubblicato in GU n. 140 del 18.06.2014) il legislatore ha modificato gli artt. 1 e 2 del DPR n. 187/1998 nella parte in cui si è stabilito che l'importo del contributo è determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi in rapporto al bacino di utenza e all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario (cfr. art. 2 bis).

La modifica, tuttavia, non può trovare applicazione - *ratione temporis* - per le spese sostenute dai Comuni almeno sino al 2014.

4. Non avendo il Ministero di Giustizia adempiuto agli obblighi di legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, del tutto inopinatamente, ha determinato il contributo di cui alla L. n. 392/1941 e al DPR n. 187/1998, per il Comune di Perugia e con il decreto qui impugnato (**doc. 1**). In data 29.05.2017, infatti, è stato pubblicato in G.U. il decreto del 10.03.2017 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha di fatto "azzerato" il contributo statale previsto dalla citata normativa stabilendo che: "*Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2046, è attribuita ai comuni tenendo conto delle spese di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai comuni sedi di Uffici giudiziari e dei contributi erogati, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 392 del 1941, dal Ministero della giustizia a favore dei medesimi enti. Il contributo spettante a ciascun comune e' riportato nella tabella D allegata al presente decreto ed e' erogato a titolo di definitivo concorso dello Stato alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015 e a condizione che i medesimi comuni rinuncino ad azioni, anche in corso, per la condanna al pagamento del contributo a carico dello Stato, ovvero a porre in esecuzione titoli per il diritto al pagamento del medesimo contributo. A tal fine i Comuni interessati depositeranno presso il Ministero della Giustizia dichiarazione di rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa per il medesimo titolo, unitamente al provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva, ovvero dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti.*"

La **tabella D** allegata al DPCM del 10.03.2017 ha determinato la somma complessiva spettante al Comune di Perugia **in € 2.440.201,82** e previsto la relativa erogazione da parte del Ministero di Giustizia in **n. 30 rate annuali** (dal 2017 al 2046) **dell'importo di € 81.340,06 cadauna** (**doc. 1**).

Infine il Ministero della Giustizia, con atto **prot. DOG.08/08/2017.0149440.U dell'8.8.2017** (comunicata via PEC in pari data – **doc. 2**), ha disposto nel senso che, per fruire dell'erogazione di cui sopra, la dichiarazione di rinuncia ad ogni diritto ed azione sul punto, prevista dal citato art. 3 quale *condicio sine qua non*, deve intervenire entro il 30 settembre 2017.

-_-_-

Il decreto e l'allegata tabella D sono all'evidenza illegittimi *in parte qua* per violazione delle norme sopra citate e lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente, laddove:

- si determina il contributo complessivo spettante al Comune di Perugia in € 2.440.201,82 per gli anni 2010-2015, a fronte di spese sostenute e rendicontate, ancora da rimborsare, ammontanti ad € 8.674.170,66 (cfr. **docc. 1 e 4**);

- si stabilisce che il contributo così determinato sarà corrisposto in trenta rate annuali (dal 2017 al 2046), il che comporta una sensibile ulteriore riduzione dovuta alla assenza di indicizzazione;

- si condiziona l'erogazione del modestissimo rimborso alla rinuncia espressa del Comune di Perugia alle ulteriori somme e ad azioni, anche in corso, per la condanna al pagamento del contributo a carico dello Stato.

A sua volta, la nota **prot. DOG.08/08/2017.0149440.U** (**doc. 2**) è lesiva ed illegittima non solo per vizi derivati dai predetti atti ma anche in quanto:

- è stata emanata da soggetto incompetente e fuori termini;

- ha assegnato una scadenza per la detta dichiarazione di rinuncia in carenza di potere e, in ogni caso, troppo breve e lesivo anche dei diritti di difesa dei Comuni interessati;

- ha altrettanto illegittimamente attribuito carattere perentorio a tale termine collegandovi la sanzione della perdita del (seppure poco più che simbolico) rimborso.

-_-_-

Il Comune di Perugia si vede dunque costretto ad impugnare il decreto ed il successivo atto ministeriale (**docc. 1 e 2**) a tutela del pubblico interesse, dovendo in difetto rinunciare ai propri diritti e a un adeguato ristoro delle somme sostenute per le causali descritte; infatti la determinazione operata con il DPCM qui avversato e le condizioni di erogazione imposte in tale sede e con la ulteriore nota sono manifestamente ingiuste e inique, illegittime e in contrasto con i basilari principi di buon andamento e buona amministrazione; se ne chiede pertanto la caducazione *in parte qua* per i seguenti

M O T I V I

A) VIZI DEL D.P.C.M. 10.3.2017

A1) Violazione di legge: artt. 21 *octies* L. 241/1990, 1 del DPR n. 187/1998 e 110 Cost.. Incompetenza. Eccesso di potere.

Preliminarmente si eccepisce la illegittimità del decreto ricorrendo il vizio di incompetenza; infatti l'art. 1 del DPR n. 187/1998, come modificato dal D.P.R. 21 febbraio 2014, n. 61, stabilisce che "*il contributo previsto dall'art. 2 comma 1 della L. n. 392/1941 è determinato annualmente* ***con decreto del Ministero di Giustizia*** *emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'Interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel c or so di ciascun anno ...* ": il che non è occorso nella fattispecie, in cui ha invece provveduto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con conseguente doverosa caducazione anche alla luce dell'art. 21 *octies* L. n. 241/1990, per il quale, come noto, "*è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza*". Tanto più che l'attribuzione di detto potere in capo al Ministero della Giustizia è sancito anche dall'art. 110 della Costituzione prima che dalle succitate fonti normative.

Per mero scrupolo difensivo si evidenzia che il provvedimento in parola non ha natura vincolata presupponendo lo svolgimento da parte della PA di un'adeguata istruttoria (cfr. *ex multis* Tar Lazio n. 1133/2014, 91/2017, 1069/2017).

A2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della Legge n. 392 del 24.04.1941, 1 - 3 del D.P.R. n. 187/1998, 1965 c.c. e art. 119 Cost. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990: difetto di motivazione. Sviamento di potere. Ingiustizia manifesta.

L'art. 2 della L. 392 del 1941, dopo aver richiamato l'art. 1 che pone a carico del Comune in cui hanno sede gli Uffici Giudiziari le spese necessarie per i relativi locali, dispone che lo Stato corrisponda all'Ente Locale un contributo annuo per le c.d. spese di giustizia nella misura stabilita dalla tabella allegata **e, comunque, tenendo conto delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno**. Gli artt. 1-3 del Regolamento di cui al DPR n. 187/1998, come sopra già dedotto, hanno poi delineato il procedimento per la determinazione e corresponsione del contributo, fissando al 30 settembre dell'anno successivo a quello di sopportazione delle spese da parte del Comune il termine entro il quale il contributo deve essere corrisposto per ristorare l'Ente Locale da tali considerevoli esborsi anticipati. Ciò nell'ovvio presupposto del completamento dell'intera attività istruttoria in data utile al rispetto del termine finale del 30 settembre, di cui al D.P.R. succitato.

Nel caso di specie, da un lato il Comune ha sempre trasmesso i rendiconti nei tempi prescritti, e senza ricevere rilievi, ed i locali Organi Giudiziali, come detto, hanno approvato gli stessi sino al 2014 (**doc. 4**): non vi sono stati, pertanto, impedimenti alla determinazione e alla erogazione dei contributi delle menzionate annualità, considerato che le richieste devono essere trasmesse entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, né vi sono stati rilievi (comunicati e/o contestati) sui rendiconti di cassa, sicché è certo che il Ministero, sulla base di quanto ricevuto, potesse procedere all'assegnazione dei contributi.

Il Ministero, invece, in violazione di legge, si è reso inadempiente alla previsione del versamento in acconto del 70% a inizio dell'esercizio finanziario, percentuale fissata direttamente nel D.P.R., determinando mancati rimborsi di denaro meramente "anticipato" dal Comune per suo conto.

Il provvedimento qui impugnato, in difetto di contraddittorio e di istruttoria, nonché in mancanza di alcuna motivazione anche sui criteri adottati, pertanto in palese violazione di legge, ha operato un'**arbitraria** determinazione del contributo in aperta violazione di norme di legge (cioè del D.P.R. 187/1998), che impongono l'erogazione annuale di almeno un acconto non inferiore al 70% del contributo globalmente erogato nell'anno precedente, e un **saldo in misura da determinare** sulla base delle spese sostenute, del parere della Commissione di manutenzione e degli stanziamenti di bilancio di previsione della spesa del Ministero (ma certo non inferiore alla misura dell'acconto dovuto).

Dunque, la sola parte che semmai può essere oggetto di (ri)determinazione da parte del Dicastero è il saldo, non certo l'acconto, che deve essere del 70%. Risulta, invece, che nel corso degli anni dal 2011 in poi, sono state liquidate somme inferiori alla percentuale fissata dal DPR n. 187/1998, mentre nulla è stato ancora erogato per gli anni 2015 e 2016 (cfr. **doc. 4**).

Ciò integra, da un lato, una inammissibile modifica – non consentita dal principio della gerarchia delle fonti - ad opera di un D.P.C.M. (fonte secondaria e di grado inferiore), del D.P.R. 187/1998, che è invece norma primaria di legge; dall'altro lato, una inammissibile "compensazione" parziale (di fatto un azzeramento del contributo) e **con effetti retroattivi** (cioè su spese già sostenute), ad opera di un mero atto amministrativo, adottato da un organo incompetente, fra crediti e debiti, **ledendo l'affidamento** del Comune di Perugia nelle prescrizioni del superiore DPR 187/1998, che assegna al Ministero discrezionalità nella sola determinazione del

saldo, ma assicura al Comune almeno un acconto del 70%. Affidamento ingenerato dalla legge in primo luogo, ma anche dallo stesso Ministero di Giustizia che sino all'anno 2010 ha corrisposto importi in percentuale mai inferiore al 90% delle spese anticipate.

Il tutto in violazione anche del principio di leale collaborazione.

Nessun dubbio quindi sulle innumerevoli illegittimità prospettate.

D'altra parte, in ossequio al principio di autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti locali, come sancito dall'art. 119 Cost., le determinazioni statali incidenti sulla gestione economica di detti soggetti debbono intervenire in tempo utile rispetto alla formazione dei relativi bilanci, pena la violazione di tale precetto costituzionale (cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. 1^, sentenza n. 8374 del 13.7.2017): **e, nel caso, detta violazione è palese, atteso che solo con norme e provvedimenti del 2017 si è andati ad incidere su poste relative a bilanci comunali ormai consolidatisi tra il 2010 ed il 2015**.

Il decreto, invero, senza alcuna motivazione e deduzione in ordine ai criteri adottati, alle decurtazioni operate e alle percentuali applicate, e dunque senza consentire alcuna difesa agli enti coinvolti, ha disposto un sostanziale azzeramento del finanziamento in palese violazione di legge, addossando, in conseguenza, le spese del servizio giustizia interamente sui comuni.

La determinazione operata, infatti, è assolutamente inadeguata siccome rimborsa solo circa il 28% delle spese sostenute e illegittima laddove viola l'art. 1 del DPR n. 187/1998 nella parte in cui stabilisce che il *contributo è determinato annualmente sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni di ciascun anno*. Per i motivi esposti si censura la scelta operata dal Presidente del Consiglio dei Ministri perché palesemente inadeguata a realizzare le finalità sottese al potere esercitato nel caso. Vero è, infatti, che l'indebito utilizzo dello strumento del DPCM per regolare il rimborso delle spese di giustizia sostenute dai comuni - in spregio della legge, anche costituzionale - determina un vero e proprio sviamento del potere rispetto all'interesse pubblico da tutelare secondo la norma attributiva della competenza in parola.

A2.1) Illegittime e manifestamente ingiuste appaiono le ulteriori condizioni poste nel DPCM: (a) **la rateizzazione in trenta anni** del modesto contributo riconosciuto e (b) **la rinuncia a ogni eventuale azione giudiziaria** per la condanna al pagamento di una somma adeguata.

Quanto al **primo aspetto** si è detto che il DPR n. 187/1998 prevede che il contributo di cui all'art. 2 della L. n. 392/1941 è corrisposto in due rate (acconto e saldo) entro il 30 settembre dell'anno successivo; non risulta, pertanto, conforme a tale disposizione la sua erogazione in trenta rate annuali (dal 2017 al 2046).

Ma vi è di più.

Detta dilazione, non consentita dall'ordinamento ed anzi allo stesso contraria, comporta anche un ulteriore vizio di eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste laddove difetta una qualsiasi forma di indicizzazione o calcolo di interessi legali sui trenta ratei annuali che rende – se mai sia possibile – ancor più inadeguata la percentuale del rimborso.

Ed infatti, come si evince dall'attestazione del competente ufficio comunale (**doc. 5**), considerata la mancanza di tali maggiorazioni ed un indice inflattivo dell'1,4%, pari alla media dell'anno 2017, **l'erogazione finale spalmata in trenta anni deve ritenersi pari al (ancora minore) importo di € 1.981.423,61**, con una decurtazione, quindi, pari ad € 458.778,19; per tale ragione **il rimborso**, rispetto al ricordato credito totale di € 8.674.170,66, **scende alla ancor più bassa percentuale del 22,8%** e dunque, anche per tale aspetto, gli atti avversati sono meritevoli di annullamento.

Quanto poi al **secondo profilo**, rileva che nella disciplina citata non è in alcuno modo previsto (né è consentito) che l'erogazione del contributo sia condizionata alle gravose rinunce descritte nel DPCM.

Sul punto si evidenzia che quando si fa riferimento alla gestione finanziaria patrimoniale del denaro appartenente alla collettività, si deve aver riguardo a confini molto ristretti di regolazione degli atti attraverso i quali si dispiegano i correlati effetti. In diritto pubblico la rinuncia si configura come un provvedimento ammissibile solo in casi eccezionali in cui la stessa è espressamente prevista dalla legge o comunque da una disposizione normativa a mezzo della quale la PA fa venir meno un proprio diritto, accrescendo di conseguenza la posizione giuridica del destinatario attraverso la sua liberazione dal correlativo obbligo o da un dovere di prestazione.

Ciò stante la richiesta dei suddetti atti di rinuncia (di crediti fondati su dati contabili certi), oltre ad essere viziata da evidente sviamento di potere, è palesemente illegittima; la Presidenza del Consiglio dei Ministri pretenderebbe, invero, con un atto amministrativo che il Comune ricorrente faccia venir meno il proprio diritto al

reintegro di crediti già contabilizzati, accrescendo in conseguenza la posizione giuridica del Governo stesso a scapito dei cittadini, liberandolo, per l'effetto, dal correlativo obbligo.

Poiché l'istituto della rinuncia del credito appare riconducibile a una posizione di libera disponibilità dei propri interessi, propria del soggetto privato, e non invece della pubblica amministrazione, la quale deve necessariamente improntare la propria azione ai principi di legalità, di imparzialità e di buon andamento, in difetto tra l'altro di alcuna intesa, il Comune ha correttamente valutato non sussistere nel DPCM impugnato i presupposti e le condizioni previste dalla legge per **rinunciare ad un credito di più di sei milioni di euro** dei cittadini perugini, anticipati per conto d'altri, senza incorrere in responsabilità per danno all'Erario per *mala gestio.*

E' di tutta evidenza che le citate condizioni - oltre che palesemente illegittime - sono manifestamente ingiuste poiché arrecano un grave nocumento agli equilibri di bilancio dei comuni e, **non essendo fondate su precise disposizioni di legge che attribuiscano al Comune di Perugia la disponibilità del diritto**, arrecano danno all'Erario comunale. Peraltro, come si dirà più approfonditamente nel prosieguo, l'imposizione (per norma o atto amministrativo) di una rinuncia come condizione per il legittimo esercizio di un credito viola anche il modello normativo contemplato dall'art. 1965 c.c., ove le reciproche rinunce e concessioni sono frutto della libera contrattazione delle parti (sempre ammesso, come detto e non è questo il caso, che si tratti di diritti disponibili).

Sussistono, pertanto, tutti i vizi dell'atto sopra enunciati.

A3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della Legge n. 392 del 24.04.1941 e artt. 5, 81, 110, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990: difetto di motivazione. Sviamento di potere.

Il decreto è altresì illegittimo per violazione:

- dell'**art. 110** della Costituzione secondo il quale "***spettano al Ministro della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia***";
- dell'**art. 5** della Costituzione secondo il quale "*la Repubblica attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo*";
- dell'**art. 114** della Costituzione secondo il quale "***I comuni sono enti autonomi con propri*** *statuti, poteri e* ***funzioni*** *secondo i principi fissati dalla Costituzione*";

- dell'**art. 117** della Costituzione secondo il quale "*i comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle* ***funzioni loro attribuite***";

- dell'**art. 119** della Costituzione secondo il quale "***i comuni ... hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa***. "

Il provvedimento opposto si pone in evidente contrasto con i richiamati precetti costituzionali impedendo, di fatto, il raggiungimento della finalità perseguita dal legislatore costituzionale mediante il conferimento della funzione al Ministro della Giustizia.

E' evidente, infatti, che le disposizioni del DPCM qui impugnate non consentono di provvedere all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia come prescritto dalla Costituzione nel rispetto delle funzioni attribuite.

Il precetto costituzionale impone allo Stato, per il tramite del Ministro della Giustizia, di mettere a disposizione della collettività l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il che presuppone inevitabilmente lo stanziamento delle risorse economiche necessarie.

Il DPCM, invece, nel legittimare l'inadempienza del Ministero in danno dei cittadini, vorrebbe imporre ai Comuni di farsi carico di una funzione fondamentale che la Costituzione attribuisce esclusivamente all'Autorità Centrale e neppure in compartecipazione agli enti locali, per parte loro così privati di ingenti risorse (**oltre 6 milioni di Euro**) che avrebbero potuto e dovuto essere destinate all'assolvimento dei propri fini istituzionali, anche essenziali.

L'autonomia dei Comuni è garantita nei limiti territoriali che a questo sono propri in coerenza con le funzioni affidate da leggi generali della Repubblica (cfr. artt. 5 e 128 Cost. abrogato). Ne consegue che non possono essere attribuiti ai Comuni funzioni o compiti eccedenti i limiti della loro autonomia senza che a tali funzioni o compiti partecipi l'ente nella cui sfera essi abbiano rilevanza; tanto meno quando la stessa Costituzione li assegna a enti diversi, come nel caso delle spese per gli uffici giudiziari, che l'art. 110 Cost. attribuisce al Ministro della Giustizia, precludendo con ciò ogni diversa attribuzione con legge ordinaria.

A conferma di tale esclusiva attribuzione di funzioni si rinvia alla **disciplina del DPR n. 187/1998 che assegna proprio al Ministro della Giustizia il compito di determinare con decreto il contributo** previsto dall'art. 2 comma 1 della L. n. 392/1941.

La L. n. 392 del 1941 si limita a porre carico dei Comuni oneri di spesa in ordine a funzioni di esclusiva competenza dello Stato, disponendo il conseguente rimborso del Ministero a fronte della presentazione dei rendiconti asseverati dagli Organi Giudiziari: ne deriva la evidente illegittimità del decreto qui impugnato in quanto, in difetto di determinazione delle funzioni in materia di giustizia ai Comuni, questi ultimi non possono autodeterminarsi circa la ripartizione della spesa e la provvista delle corrispondenti entrate in ordine al complesso delle funzioni stabilite in altra sede legislativa, con violazione dei citati precetti costituzionali oltre che degli artt. 81, 118 e 119 Cost. (vincoli di bilancio).

Il DPCM del 10.03.2017 ha così determinato un'illegittima alterazione del rapporto tra compiti propri dei Comuni e copertura finanziaria nel senso che l'imposizione di oneri per attività estranee priverebbe l'ente obbligato del controllo sulle risorse necessarie per l'assolvimento del complesso delle funzioni istituzionali tipiche espressamente attribuitegli dal legislatore; l'atto avversato, quindi, si pone in evidente contrasto con la normativa costituzionale e ordinaria circa le attribuzioni di funzioni proprie ai comuni.

Infatti, sin dalla legge 8/6/90 n. 142, oggi sostituita dal D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ("Testo Unico degli Enti Locali"), erano individuate le funzioni proprie del Comune, specificando tassativamente nell'art. 10 quelle svolte per conto dello Stato (servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare). Il terzo comma dello stesso articolo precisava che "*ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale possono essere affidati ai comuni dalla legge*", la quale deve comunque regolare i relativi rapporti finanziari "*assicurando le risorse necessarie*".

I Comuni possono, quindi, anche svolgere ulteriori e non propri compiti amministrativi, fatta tuttavia salva l'attribuzione delle risorse necessarie.

Anche ai sensi della legge 15/3/97 n. 59 le attribuzioni relative all'amministrazione della giustizia risultano esplicitamente escluse per regioni ed enti locali.

Tra i principi fondamentali da applicare nel conferimento di funzioni spicca quello di "responsabilità e unicità dell'amministrazione", che si articola "*nell'attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari a quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto ... della responsabilità ... di ciascuna attività amministrativa*".

Dall'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata di questi principi discende che anche i *"compiti connessi, strumentali e complementari"*, quali quelli

relativi al reperimento dei locali ove svolgere le funzioni, la manutenzione degli stessi e le spese occorrenti per il loro funzionamento, siano propri dell'amministrazione che svolge l'attività principale e, quindi, del Ministero della Giustizia.

A3.1) L'interpretazione trova conferma anche nelle norme costituzionali. L'articolo 114 Costituzione stabilisce, infatti, che *"i comuni…sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione"*; mentre il successivo articolo 119 esplicita meglio detto principio affermando che i comuni hanno *"autonomia finanziaria di entrata e di spesa"* nonché *"risorse autonome"*, le quali *"consentono ai comuni…di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite"*.

In conclusione, secondo la Costituzione il Comune è ente autonomo, in posizione paritaria rispetto agli altri enti; le risorse dei comuni sono funzionalmente preordinate a finanziare le funzioni ad essi attribuite ma tra queste non possono essere ricomprese quelle relative all'organizzazione e al funzionamento di servizi di altri enti né, conseguentemente, quelle relative alla giustizia, la cui competenza statale non è in discussione.

La disposizione del DPCM qui impugnata impone invece ai Comuni di sostenere la maggior parte delle spese del servizio giustizia – di competenza statale – privandoli tuttavia del potere di disporre della funzione e della spesa, con ciò impedendo la programmazione economica e finanziaria in coerenza con le proprie risorse finanziarie.

Vige, pertanto, l'incompatibilità tra l'interpretazione della legge n. 392/41 e del D.P.R. n. 187/98 data dallo Stato e l'attuale assetto istituzionale dell'ordinamento.

La normativa in questione, infatti, deve essere letta anche alla luce degli attuali principi costituzionali. Così, ad avviso di questa difesa, il principio dell'autonomia degli enti locali, già sancito dalla L. n. 142/90, oggi dal D. Lgs n. 267/00, e dal nuovo titolo V della Costituzione, comporta che, **se non si vuole dichiarare la L. n. 392/41 incostituzionale, si deve imporre allo Stato la refusione integrale delle spese sostenute dai comuni - o quanto meno la determinazione di un contributo, comunque non irrisorio, adeguato il più possibile aderente alle spese sostenute dai Comuni - poiché questa è l'unica interpretazione conforme al dettato costituzionale**.

E' di tutta evidenza che la Costituzione mette in discussione l'attualità del meccanismo normativo risalente al 1941 **non risultando ammissibile** alla luce della riforma del titolo V **che la regolamentazione dei rapporti finanziari tra Ministero e Comune circa le spese necessarie per gli uffici giudiziari, sostenute per far fronte a una funzione statale, sia unilateralmente determinata dal Presidente del Consiglio dei Ministri** in modo da consentire allo Stato di intervenire mediante un modestissimo contributo nei limiti delle disponibilità finanziarie in bilancio e di alterare gli equilibri di bilancio dei comuni, trasferendo a questi ultimi il disagio economico.

Un diverso opinamento affiderebbe a un atto amministrativo (DPCM) la libertà di aggravare economicamente – anche determinando l'impossibilità di erogare servizi – la situazione delle collettività locali, inserendo improprie e velate tassazioni in violazione degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione gravando solo alcuni comuni (e non altri), consentendo invece (solo) al Ministero di trincerarsi dietro l'argomento delle insufficienze del bilancio statale (sic).

Il rimborso determinato dal DPCM in percentuali minimali (28%, rectius e considerata la svalutazione, **22,8% delle anticipazioni** – cfr. **doc. 5** cit.) a seguito delle diverse misure di *spending review* adottate dal 2010 ad oggi produce **un grave nocumento per gli equilibri del Comune di Perugia non legato a spese di propria spettanza (e disponibilità) ma all'anticipo di costi di competenza statale.**

Pertanto, l'interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 392/1941 e del successivo DPR n. 187/1998 impone:

a) allo Stato (Ministero della Giustizia) di assicurare il funzionamento del servizio giustizia – in quanto funzione esclusivamente statale - prevedendo all'uopo le risorse economiche necessarie da determinarsi sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate dai comuni, come espressamente previsto dalla L. n. 392/1941;

b) ai Comuni di agire quali meri anticipatori di cassa;

c) il ristoro da parte del Ministero ai comuni delle spese effettivamente sostenute o quanto meno la determinazione ed erogazione di un contributo idoneo, coerente con le spese sostenute, con acconti certamente non inferiori al 70% e rimborsi complessivi non inferiori al 90% in virtù dei riconoscimenti intervenuti sino all'anno 2010.

A4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 24, 81, 111 comma 1, 118 comma 1, 119 e 120 della Costituzione. Difetto di istruttoria. Difetto di partecipazione procedimentale. Difetto di intesa. Eccesso di potere. Violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990: difetto di motivazione. Sviamento di potere. Manifesta ingiustizia. Violazione art. 1965 c.c.

Il decreto è altresì illegittimo per violazione degli artt. 24, 81, 111, comma 1, 118, comma 1, e 119 Cost., nella parte qui gravata in cui non consente alcuno spazio di difesa procedimentale per gli enti territoriali coinvolti, con la conseguente violazione:

- del principio di difesa di cui all'art. 24 Cost., trattandosi di procedimento sostanzialmente punitivo di indebito trasferimento dell'onere finanziario di competenza statale a carico del Comune;
- del principio del giusto processo (art. 111, comma 1, Cost.), a cui va ricollegato il principio del giusto procedimento;
- del principio dell'equilibrio di bilancio (artt. 81 e 119 Cost.);
- del principio di leale collaborazione.

Non può sfuggire alle autorità governative che l'art. 81 della Costituzione pone il principio dell'equilibrio di bilancio; l'art. 119 Cost. pone altresì il principio dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa, **nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci**.

In tale contesto costituzionale solo un espresso accordo può consente il rispetto dei principi di autonomia finanziaria di entrata e di spesa dei Comuni.

Come noto il principio della necessità dell'accordo è ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale in tema di legislazione tributaria ("*Il principio costituzionale dell'indefettibilità del meccanismo dell'accordo tra Stato e autonomie speciali in materia finanziaria è il criterio in base a cui valutare le norme che regolano le loro relazioni finanziarie. Lo strumento dell'accordo, infatti, serve a conciliare, nel loro complesso, punti controversi o indefiniti, senza implicare un vincolo di risultato, bensì di metodo, dovendo le parti porre in essere un confronto realmente orientato al superiore interesse pubblico di conciliare, nei limiti del possibile, l'autonomia finanziaria della Regione con gli indefettibili vincoli di finanza pubblica*" (Corte Cost., 20.7.2016, n. 188).

Esso, tuttavia, è principio di bilancio, e non può trovare applicazione limitatamente alla normativa tributaria: il suo rispetto si impone in tutti i casi di conflitto tra livelli di governo destinati a incidere sui bilanci statale, regionale, comunale.

Indebitamente e in elusione dei principi costituzionali, il decreto del 10.03.2017 trasferisce interamente ai Comuni l'onere finanziario del funzionamento del cd. "sistema giustizia" di esclusiva competenza statale prevedendo una compartecipazione minimale statale mediante erogazione di un contributo da corrispondere in trent'anni, per giunta condizionato a "pesanti" rinunce dei comuni, con ciò gravando esclusivamente sui bilanci comunali; la decisione gravemente lesiva dell'interesse delle collettività locali è intervenuta in **difetto assoluto di contraddittorio** con i singoli enti coinvolti, in totale **carenza di istruttoria e di motivazione** sull'*an,* sul *quantum,* sulle condizioni e sui termini, con ciò impedendo il diritto di difesa e imponendo misure gravemente restrittive finalizzate a incidere pesantemente sugli equilibri di bilancio faticosamente raggiunti, specie in periodi di crisi quali gli anni in questione.

Lo Stato ha esercitato il suo potere in modo lesivo della autonomia finanziaria dei comuni coinvolti, e in modo da trasferire interamente su questi ultimi il costo delle spese di giustizia che invero gravano sul Ministero della Giustizia.

Nel corso del presente atto si è eccepita la mancanza di una procedura di accertamento, di partecipazione del comune ricorrente all'eventuale e sconosciuto procedimento di determinazione del contributo, di istruttoria e di motivazione in relazione anche ai criteri adottati sul *quantum.*

Qui si censura, più a monte, la disposizione, perché i principi costituzionali di autonomia finanziaria degli enti locali e di leale collaborazione tra le amministrazioni renderebbero comunque del tutto insufficiente la mera partecipazione dei livelli periferici a un procedimento sostanzialmente governato dall'autorità statale.

Ciò vale a maggior ragione quando, come in questo caso, la stessa autorità statale vanti un interesse proprio a mantenere intatto il proprio bilancio, e a gravare i livelli periferici delle conseguenze negative.

Non v'è chi non veda allora come il DPCM qui impugnato, espressione unilaterale del potere decisionale dello Stato, sia lesivo del principio di leale collaborazione, e conduca a **distorsioni gravi del principio della autonomia finanziaria**.

A4.1) Come recentemente evidenziato dalla Corte costituzionale, il principio pattizio, confermato dalla legge n. 42/2009 e dai decreti attuativi sul federalismo fiscale municipale (d.lgs. n.118/2011) e sui meccanismi sanzionatori premiali per gli enti locali (d.lgs. n. 149/2011), diventa uno dei "*criteri guida per realizzare il necessario bilanciamento fra le ragioni di salvaguardia delle autonomie speciali,*

quelle di realizzazione del federalismo solidale e quelle di tutela degli equilibri di bilancio, intesi questi ultimi come riferiti sia alle singole autonomie che al sistema della finanza pubblica allargata" (Corte cost. n. 188/2016). Ancora, a riprova dell'**imprescindibilità della previa intesa con i livelli di governo periferici**, può farsi riferimento a una recente pronuncia della Corte Costituzionale, la n. 251/2016, con la quale la Consulta (con riferimento alla c.d. "legge Madia" - Legge Delega n. 124/2015 in tema di riforma della pubblica amministrazione) ha evidenziato che ove "*Il legislatore statale svela (...) l'esigenza di procedere al coinvolgimento delle Regioni, poiché è consapevole di incidere sulle sfere di competenze regionali*" sono costituzionalmente illegittime quelle disposizioni che prevedono "*che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata*".

Si badi bene, la Corte Costituzionale ha affermato il predetto principio con riferimento all'attività legislativa dello Stato in una materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni a statuto ordinario (ricorrente, in quel caso, era stata la Regione Veneto).

Orbene, a maggior ragione tale principio sarà applicabile al caso di specie, in cui l'attività, che si assume illegittima: a) ha natura procedimentale; b) incide direttamente sul bilancio del ricorrente, che è un ente locale di una Regione a Statuto Ordinario, imponendo la cancellazione o l'omessa allibrazione di un credito; c) introduce condizioni e rinunce manifestamente ingiuste a carico di una sola parte. La disposizione censurata consente, infatti, l'applicazione unilaterale di una sostanziale "sanzione economica" sulla base di dati e criteri contabili incerti, contrastanti con la rendicontazione offerta dal Comune fondata invece su elementi di spesa certi, in assenza dell'approvazione dello strumento giuridico all'uopo previsto dall'ordinamento degli enti locali: il conto consuntivo.

La discrasia e la illegittimità divengono ancor più acuite dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 che ha modificato gli artt. 81, 97 e 119 Cost., introducendo **il principio dell'equilibrio delle entrate e delle spese del bilancio**, cui si aggiunge la legge rinforzata n. 243 del 2012, attuativa del comma 6 dello stesso art. 81, contenente la disciplina delle norme fondamentali volte ad assicurare il suddetto equilibrio e la sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni, anche degli enti locali.

Si ribadisce che le modifiche operate all'art. 119 Cost. hanno introdotto il principio secondo cui **l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa dei Comuni debba**

essere assicurata nel rispetto dei relativi bilanci. In tale prospettiva il principio di pareggio di bilancio è un vincolo costituzionale, in grado di limitare l'autonomia finanziaria degli enti, nonché di subordinare al rispetto dell'obbligo di equilibrio di bilancio le politiche locali. Ciò si connette al principio di responsabilizzazione degli enti territoriali nel perseguimento degli obiettivi di equilibrio della finanza pubblica nazionale (art. 119, primo comma, Cost.), in linea con l'ordinamento europeo.

Tale contributo da parte degli enti locali è da considerarsi quale parametro ulteriore di legittimità e valutazione della loro gestione finanziaria rispetto al (solo) principio di equilibrio dei bilanci, essendo quest'ultimo relativo esclusivamente alla sostenibilità dei debiti assunti da ciascun ente in relazione alle funzioni proprie, mentre il primo imporrebbe agli enti territoriali di improntare la propria politica economica in maniera tale da correggere le instabilità della finanza pubblica nazionale.

Il principio trova conferma nell'art. 97, primo comma, Cost., affinché sia assicurata la "buona amministrazione".

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri viola pertanto i precetti costituzionali del pareggio di bilancio ai sensi dell'arti. 81 Cost., sesto comma, che rileva sia in fase di programmazione che di rendiconto di un valore non negativo, in termini di competenza di cassa.

In altre parole, se in cassa non entra il denaro qualificato come "anticipazione" per conto d'altri (ndr: il Ministero della Giustizia), nelle percentuali fissate dalla legge, e da inserire a bilancio come entrata da rimborsi, è evidente che il Comune, ente di prossimità ed erogatore di servizi alla cittadinanza, non è messo in condizione di attendere ai propri fini istituzionali.

Il Ministero, dunque, così facendo, viola altresì l'art. 120 Cost., ove viene in risalto il principio generale di "leale collaborazione", principio fondamentale che deve contraddistinguere l'operato di Stato, Regioni ed enti locali nelle materie in cui i rispettivi interessi e competenze si intersecano sino a sovrapporsi.

Tale principio è di grande portata e rilievo, poiché la leale collaborazione compare tra i principi fondamentali per i conferimenti di funzioni alle Regioni e agli enti locali, riconosciuto espressamente dalla Costituzione, a seguito della riforma del 2001, principio generale in grado di imporsi come criterio guida di tutte le relazioni interistituzionali, allorché ci si trovi in situazioni di competenze connesse o interferenti spettanti ad enti diversi.

Nell'ultimo decennio i trasferimenti delle risorse statali ai Comuni, a seguito delle manovre finanziarie, sono diminuiti sempre più determinando una situazione finanziaria di assoluta insostenibilità. Soprattutto per enti, come quelli locali, deputati all'erogazione dei servizi pubblici, avamposto delle istanze dei cittadini.

In questo quadro di riduzione ampia e progressiva di trasferimenti, si inserisce l'anomalia rappresentata dalla disposizione qui impugnata che di fatto "azzera" il contributo per le spese sostenute sino al 2015 e ragionevolmente da iscrivere nel bilancio comunale.

La violazione dei principi costituzionali sopra richiamata risulta ancor più evidente se sol si consideri la condizione posta dal Presidente del Consiglio dei Ministri (*sic*); l'erogazione dell'esiguo contributo arbitrariamente e unilateralmente quantificato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, peraltro ulteriormente esiguo a causa di una rateizzazione non indicizzata, è condizionato a una rinuncia espressa del Comune a far valere il suo buon diritto (*"Il contributo spettante a ciascun comune e' riportato nella tabella D allegata al presente decreto ed e' erogato a titolo di definitivo concorso dello Stato alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015 e a condizione che i medesimi comuni rinuncino ad azioni, anche in corso, per la condanna al pagamento del contributo a carico dello Stato, ovvero a porre in esecuzione titoli per il diritto al pagamento del medesimo contributo. A tal fine i Comuni interessati depositeranno presso il Ministero della Giustizia dichiarazione di rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa per il medesimo titolo, unitamente al provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva, ovvero dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti*").

Ebbene, il Presidente del Consiglio dei Ministri sembrerebbe esigere un accordo e/o una transazione con il Comune di Perugia (Ente che poi dovrà, eventualmente, sottoscrivere la dichiarazione di rinuncia) in difetto assoluto di un procedimento concordato e/o di interlocuzione con l'autonomia locale.

Tale *modus operandi* si pone in evidente contrasto con le norme costituzionali sopra richiamate (leale collaborazione, giusto procedimento, accordo tra le parti) e con i basilari principi del codice civile. L'art. 1965 c.c. stabilisce, infatti, che "*la transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro*".

Le condizioni poste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono invece unilaterali, ingiuste e arbitrarie perché impongono solo ai Comuni gravose rinunce in danno degli equilibri di bilancio faticosamente raggiunti.

Il decreto è perciò illegittimo anche perché nessuna intesa con il Comune di Perugia è stata ricercata in aperta violazione sia degli artt. 2 L. n. 392/1941 e 1 DPR n. 187/1998 in senso costituzionalmente orientati, sia dei principi del giusto procedimento e di leale collaborazione fra le amministrazioni. Anzi il DPCM è stato adottato nonostante la diffida formulata dal Comune.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha puntualmente osservato che "*deve ritenersi esistente il principio della necessità di una leale collaborazione istituzionale tra pubbliche amministrazioni appartenenti ad un diverso livello di governo*". L'attuazione di tale principio consente di evitare "*l'attivazione di mezzi di tutela giurisdizionale pensati per il cittadino davanti alla P.A. e che al contrario dovrebbero essere considerati per le amministrazioni una via d'uscita del tutto patologica*" (Cons. Stato, V, 9 luglio 2012, n. 3996 che conferma T.A.R. Puglia-Lecce, I, 25 gennaio 2012, n. 135).

Sicché sono palesemente illegittime le previsioni – per così dire – in automatico e deprocedimentalizzate: 1) della sostanziale integrale imputazione in capo ai Comuni delle spese sostenute nel corso degli anni per gli uffici giudiziari necessarie per garantire il funzionamento di un servizio di competenza statale; 2) della determinazione del contributo nella misura di appena € 2.440.201,80 (devalutati, € 1.981.423,61) siccome non tiene conto delle spese effettivamente sostenute dal Comune - € 8.674.170,66 - come espressamente previsto dalla L. n. 392/1941, pertanto palesemente inadeguata; 3) dell'erogazione del contributo in n. 30 rate (dal 2017 al 2046) perché in contrasto con la disciplina del DPR n. 187/1998 e manifestamente ingiusto per il ridetto effetto svalutativo non compensato da alcuna indicizzazione; 4) delle condizioni poste per l'erogazione (rinuncia a ogni ulteriore pretesa e azione giudiziaria).

A4.2) A nulla rileva l'intesa asseritamente raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 23.02.2017 (nel corso della quale sono stati trattati svariati argomenti, dall'ICI all'IMU agricola per esempio) atteso che la partecipazione dell'ANCI, organo di mera rappresentanza politica dei comuni, non è idonea a esprimere la volontà degli enti coinvolti nel procedimento; tanto è vero che il DPCM esige da ogni comune

interessato – e non dall'ANCI - la dichiarazione di rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa per il medesimo titolo.

Ad ogni buon conto si rileva che in conferenza unificata l'ANCI *ha espresso avviso favorevole all'intesa* ad eccezione della soluzione prospettata proprio in merito al ristoro delle spese giudiziarie, *facendo riserve concernenti la soluzione proposta*.

Anche sotto tale profilo il decreto merita di essere annullato.

A5) Violazione di legge: art. 1, comma 439, L. 232/2016 (L. di bilancio 2017).

Da ultimo non potrà sfuggire che, in ogni caso, la norma in epigrafe indicata demandava l'adozione del decreto di che trattasi, oltre che ad organo diverso (Ministero della Giustizia), anche al rispetto di un termine preciso, individuato nel 31.1.2017, da ritenersi perentorio alla luce delle suddette argomentazioni inerenti l'autonomia finanziaria degli enti.

Anche, dunque, a non voler considerare l'assorbente (e già descritto) profilo - per il quale cioè non è costituzionalmente compatibile una incisione statale sulle finanze dei Comuni a distanza di anni dalla formazione dei loro bilanci, e dagli esborsi sostenuti con affidamento sulla loro rifusione - pure sotto tale ultimo aspetto l'atto è meritevole di caducazione.

A6) IN VIA SUBORDINATA: Illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della Legge n. 392 del 24.04.1941 e artt. 1, 2 e 2 bis del DPR n. 187/1998 per violazione dell'art. 110 della Costituzione e degli artt. 5, 118, comma 1 e 119 cpv. Cost.

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il provvedimento impugnato fosse ritenuto conforme alla disciplina di cui alla L. n. 392/1941 e DPR n. 187/1998, si denuncia l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della Legge n. 392/1941 e degli artt. 1, 2 e 2bis DPR n. 187/1998 - alla luce del nuovo assetto costituzionale introdotto con la riforma del titolo V e dopo la riforma dell'art. 81 - nelle parti in cui le suddette disposizioni prevedono a carico esclusivo dei comuni nei quali hanno sede gli uffici giudiziari le spese necessarie per il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia e a carico dello Stato un contributo annuo su dette spese, con la conseguente violazione:

- dell'art. 110 della Costituzione, che pone a carico del Ministro della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;

- dell'art. 118 comma 1 Cost. laddove stabilisce che i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze;
- dell'art. 119 cpv. Cost. che stabilisce che i Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

-_-_-

B) VIZI DELLA NOTA PROT. DOG.08/08/2017.0149440.U

B1) PREMESSA E CENSURE IN VIA DERIVATA.

Come già evidenziato l'art. 3 comma 4 del DPCM del 10.03.2017:

(a) non prevede alcun termine per l'esercizio della rinuncia, ad avviso di questa difesa illegittimamente imposta agli Enti;

(b) non stabilisce termini perentori a pena di "decadenza" dall'erogazione delle somme stanziate;

(c) non contiene rinvii a successivi provvedimenti attuativi;

(d) non individua altri organi, diretti o delegati, incaricati di adottare provvedimenti cd. attuativi.

Malgrado la predetta situazione fattuale e normativa, del tutto inopinatamente il Direttore Generale del Ministero della Giustizia ha adottato e notificato il **provvedimento prot. DOG.08/08/2017.0149440.U dell'8.8.2017** – a sua volta qui impugnato – con il quale:

(a) ha assegnato al Comune un **termine** brevissimo (e perentorio) "*entro e non oltre il 30 settembre 2017*", per rinunciare alle azioni giudiziarie intraprese e/o dichiarare la inesistenza di procedure giudiziarie pendenti, da trasmettere nel termine indicato "*in formato elettronico e firmato digitalmente*";

(b) ha determinato la "sanzione" della non erogazione delle somme previste nel DPCM in caso di mancato rispetto del termine perentorio del 30.09.2017 ("*impedirà l'erogazione delle somme previste nel DPCM*" - **doc. 2**).

Stupisce davvero il comportamento del Ministero a fronte delle richieste di rimborso effettuate dal Comune – rimaste per anni inevase – con le quali il ricorrente ha sollecitato il competente Ministero a versare le somme effettivamente sostenute.

Premesso che **l'efficacia dell'atto generale avversato (dpcm 10.3.2017) è già stata sospesa in punto di previsione della condizione *de qua* dal TAR Lazio (Roma, Sez. Prima, ric. RG n. 4809/17) con ordinanza n. 4809/17 del 15.9.2017, dunque con effetti *erga omnes*** (cfr. *ex multis* CdS, Sez. VI, n. 4074/2009 e, da

ultimo, TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, n. 161/2016), il Comune si vede ora costretto a impugnare anche il provvedimento prot. DOG.08/08/2017.0149440.U dell'8.8.2017 siccome illegittimo, irrituale, manifestamente ingiusto e lesivo, unitamente alla nota in esso richiamata, non conosciuta, del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – prot. 92217 dell'1/8/2017, dei quali si chiede l'annullamento.

Detta caducazione viene dunque in primo luogo domandata per illegittimità derivata dal d.p.c.m. 10.3.2017 per tutti i motivi articolati ai punti da A) ad A6) che precedono, da intendersi qui trascritti e richiamati, nonché per quelli che seguono.

B2) Violazione di legge. Incompetenza. Violazione dell'art. 3 L. N. 241/1990: difetto di motivazione. Sviamento di potere. Ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della L. n. 392 del 24.04.1941, 1-3 del D.P.R. n. 187/1998, 1 comma 439 L. n. 232/2016. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 24 e 113 della Costituzione, degli artt. 1229 e 1965 c.c.

Si è già eccepito, in ordine al gravato d.p.c.m., il vizio di incompetenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'adozione di provvedimenti determinativi del contributo sulle spese per gli uffici giudiziari, spettando invero detto incombente al Ministero di Giustizia per espressa previsione normativa, e la sua intempestività per superamento del limite temporale perentorio del 31.1.2017. Né l'art. 1, comma 439, L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), attribuisce la competenza in materia al Presidente del Consiglio dei Ministri atteso che la norma finanziaria si limita a prevedere che con DPCM "*da adottare entro il 31/1/2017 previa intesa con la Conferenza Unificata*", siano disciplinati unicamente "*beneficiari, finalità, criteri e modalità di riparto dei fondi*", nulla disponendo in ordine alla competenza all'adozione dei provvedimenti determinativi del contributo sulle spese sostenute dai Comuni per gli uffici giudiziari, attribuita dalla legge (non abrogata) al Ministro della Giustizia.

Ne deriva che:

(**a**) la tardività del DPCM adottato solo il 10/3/2017 e, successivamente, il termine perentorio assegnato con il provvedimento prot. DOG.08/08/2017.0149440.U per l'esercizio della illegittima rinuncia prevista nel DPCM, incidono negativamente sui bilanci comunali impossibilitati ad aggiornare i bilanci di previsione con i tagli

previsti; sul punto si rinvia alla giurisprudenza costituzionale n. 129/2016 (già citata) richiamata dal TAR Lazio nella sentenza n. 8379/2017;

(**b**) la legge finanziaria attribuisce esclusivamente competenze finalizzate a disciplinare criteri e modalità di riparto, e non già quelle esercitate di determinazione del *quantum* di competenza esclusiva del Ministro della Giustizia;

(**c**) la citata legge finanziaria non fissa termini decadenziali né subordina l'erogazione delle somme alla rinuncia da parte dei Comuni alle azioni intraprese e future, pretesa quest'ultima in palese violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione.

(**d**) il DPCM del 10.03.2017 non ha previsto termini decadenziali per l'esercizio della rinuncia, tanto meno ha rinviato l'attuazione della disciplina a provvedimenti amministrativi di organi ministeriali.

Il provvedimento dell'8.8.2017 qui impugnato costituisce, all'evidenza, un tentativo per rimediare alle illegittimità denunciate (tra le quali l'incompetenza), e superare vizi caducanti.

L'intervento inopinato del Ministero è avvenuto con un provvedimento (autodefinito "attuativo"):

(**a**) contenente termini e condizioni illegittime non contemplati dalla legge finanziaria né dal DPCM;

(**b**) emesso da un organo (il direttore generale) non indicato né dalle norme vigenti, né dall'atto amministrativo cui pretenderebbe di dare attuazione (il DPCM);

(**c**) con il quale, in difetto di potere e in palese violazione di legge, si è preteso di imporre, per giunta *inaudita altera parte,* ristrettissimi e gravosi termini decadenziali (30.09.2017).

Non sfugge ai dicasteri interessati che gli atti di attuazione sono provvedimenti previsti da una legge (o da altro atto avente forza di legge), che, dopo aver delineato i principi fondamentali di una specifica materia, ne affida l'esatta definizione tecnica e attuativa al ministro competente o altro organo espressamente indicato.

Ebbene nulla di tutto ciò è previsto nella L. 232/2016, né nel DPCM che il provvedimento DOG.08/08/2017.0149440.U vorrebbe "attuare".

E' di tutta evidenza che detto provvedimento del Ministero della Giustizia, non configurabile quale atto attuativo – è immediatamente e gravemente lesivo dei diritti del Comune in quanto, in difetto di potere e in palese violazione di legge, stabilisce:

(**1**) un termine perentorio per rinunciare alle azioni intraprese e future;

(**2**) la "decadenza" dall'erogazione delle somme in caso di mancato esercizio della rinuncia nel termine fissato e con le modalità indicate.

Ci sia consentito censurare il provvedimento rinviando anche alle argomentazioni già svolte contro l'atto principale (dpcm 10.3.17) con particolare riferimento alla illegittimità, nullità e indisponibilità della rinuncia *ex adverso* pretesa.

(**1**) Il termine decadenziale - qual è quello stabilito *inaudita altera parte* (in pieno periodo feriale) dal direttore generale del Ministero della Giustizia - è per sua definizione un termine essenziale e cogente, deputato a soddisfare l'esigenza del compimento di particolari atti entro un termine fisso e perentorio, **stabilito dalla legge o dalla volontà dei privati**, indipendentemente dalle circostanze soggettive od oggettive dalle quali dipende l'inutile decorso del tempo.

Ebbene il termine imposto con l'atto qui impugnato non ha natura legale né convenzionale.

Come detto, il termine in parola non è previsto da alcuna disposizione normativa, tanto meno è stato concordato con il ricorrente; ne deriva anche la illegittimità della decadenza ivi stabilita per difetto del necessario presupposto. Sul punto si evidenzia la giurisprudenza del Consiglio di Stato la quale, in maniera assolutamente prevalente, ha affermato il principio secondo il quale ***"il carattere della perentorietà può essere attribuito a una scadenza temporale solo da un'espressa norma di legge"*** (per tutte cfr. Consiglio di Stato,, VII,, n.. 1084/2012 e più di recente Consiglio di Stato,, VII,, n.. 468/2015 nonché Corte Costituzionale n. 262/1997 e n. 355/2002, cfr. anche TAR Brescia n. 435/2013: *"Posto che i termini del procedimento amministrativo vanno considerati come ordinatori, qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge…").*

(2) Nel caso, non v'è chi non veda che né la legge, né il DPCM 10/3/2017, né la volontà delle parti, hanno previsto/pattuito la fissazione del 30 settembre 2017 (o di qualsiasi altra data) quale termine essenziale e cogente per porre in essere una "pesantissima" e definitiva rinuncia a propri diritti, quale quello di rientrare in possesso di una consistente quantità di denaro pubblico di legittima spettanza, rinuncia per la quale, come si è precisato nel ricorso, il Comune non ha disponibilità.

Come già più sopra argomentato, la clausola della rinuncia è palesemente illegittima e comunque nulla in quanto in evidente contrasto con i principi posti dalla

Costituzione a tutela del diritto di difesa (artt. 24 e 113 Cost.); sul punto si rinvia agli opinamenti del TAR Lazio n. 9139/2013, 7742/2011 e 7978/2011, TAR Lecce n. 1247/2015 e 2267/2016.

La condizione della rinuncia alle azioni giudiziarie intraprese e future (contenuta nel DPCM del 10.3.2017 e condizione imposta nel provvedimento qui impugnato per l'erogazione delle somme in relazione al termine fissato) è poi nulla ai sensi dell'art. 1229 c.c. , applicabile anche ai contratti della PA, che commina la nullità dei patti di esonero preventivo dalla responsabilità contrattuale e precontrattuale (cfr. TAR Campobasso n. 389/2016 e TAR Catania n. 980/2002).

La clausola è nulla anche sotto il profilo della indisponibilità del diritto; vero è infatti che:

(**a**) la clausola di rinuncia preventiva a far valere la illegittimità di atti amministrativi e a tutelare il diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio a difesa dei propri diritti è nulla in quanto non è consentito alla PA di agire *contra legem;*

(**b**) la posizione giuridica sottostante non può formare oggetto di atti di disposizione.

E posto che, nel caso di specie, la rinuncia coinvolge il Comune (che è una Pubblica Amministrazione), la stessa ha ad oggetto il diritto di difesa giurisdizionale e ha significative ripercussioni sulla contabilità pubblica a discapito dei consociati, **il diritto *de quo* non e disponibile**, e, dunque, il comma 4, art. 3, DPCM 10/3/2017 e il provvedimento di "attuazione" del 10/8/2017 che disciplina unilateralmente le modalità di esercizio della rinuncia, devono **considerarsi nulli e/o illegittimi** con riferimento a detta clausola "vessatoria" e "prevaricatrice".

Ancora una volta si pretenderebbe di imporre una clausola (capestro) unilateralmente, in difetto assoluto di partecipazione degli enti coinvolti (nonostante le significative ripercussioni sulla contabilità pubblica in danno della collettività perugina), in palese violazione dei principi di buona amministrazione, leale collaborazione e buon andamento che devono ispirare l'agire pubblico, e in violazione dei principi cardine del codice civile (art. 1965 c.c.) secondo il quale le reciproche rinunce e concessioni sono frutto della volontà di entrambe le parti.

E' pacifico in giurisprudenza che la pubblica amministrazione non può disporre unilateralmente ovvero pretendere dal destinatario del provvedimento, in via preliminare e quale condizione per la sua emanazione, la rinuncia al diritto alla tutela giurisdizionale avverso atti e/o comportamenti (anche futuri) della stessa

Amministrazione, non potendo le scelte effettuate dall'Amministrazione essere sottratte al controllo di legittimità e ai relativi obblighi risarcitori in quanto esistenti.

Ci sia consentito dunque rinviare alle censure già dedotte sul punto contro il dpcm 10.3.2017.

Le stesse argomentazioni si estendono alla nota – *non cognita* – cui l'atto di attuazione del 10/8/2017 fa riferimento, vale a dire le ignote indicazioni ricevute dal Ministero dell'Interno, "*al fine di rendere possibile l'erogazione delle somme previste*", di cui alla "*nota prot. n. 92217 dell'1/8/2017*".

-_-_-

Tanto premesso **il Comune di Perugia** come in epigrafe

RICORRE AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ai sensi dell'art. 8 e ss. del d.p.r. 1199/1971 perché lo stesso, previi gli incombenti ivi prescritti e l'attivazione dell'eventuale incidente di costituzionalità sopra rilevato in via subordinata, voglia **accogliere il presente gravame** e per l'effetto **annullare**:

- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.03.2017** "*Disposizioni per l'attuazione dell'art. 1 comma 439 della legge 11 dicembre 2016, n. 232*" pubblicato in GURI n. 123 del 29.05.2017, limitatamente all'art. 3 comma 4 e l'allegata tabella D, nella parte in cui si determina il contributo spettante al Comune di Perugia per le spese di cui al comma 1 dell'art. 1 della L. n. 392/1941 sostenute per gli uffici giudiziari sino al 31.08.2015 per complessivi € 2.440.201,82 da erogarsi in trenta ratei annuali da € 81.340,06 cadauno, e se ne condiziona l'erogazione alla rinuncia a ulteriori pretese, azioni giudiziarie e/o esecutive;

- **l'atto del Ministero della Giustizia prot. DOG.08/08/2017.0149440.U dell'8.8.2017** (comunicato via PEC in pari data, a firma del Direttore Generale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria), con cui detto Dicastero ha aggiunto che, per fruire dell'erogazione di cui sopra, la dichiarazione di rinuncia ad ogni diritto ed azione sul punto, prevista dal citato art. 3 quale *condicio sine qua non*, deve intervenire entro il 30 settembre 2017 e

- ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, tra cui **la nota** in detto ultimo atto richiamata, non conosciuta, **del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – prot. 92217 dell'1/8/2017**.

-_-_-

Con riserva di ogni altro diritto ed azione, anche di accertamento e condanna per il recupero degli interi importi spesi per il funzionamento del servizio giustizia, sin d'ora dichiarando che l'incameramento degli esigui ratei previsti dal citato dpcm, di cui si chiede comunque l'immediata erogazione, verrà disposto dal Comune di Perugia senza che ciò comporti rinuncia alcuna e dunque solo in acconto sulla maggior somma spettante per le causali in discussione.

-_-_-

I sottoscritti difensori dichiarano che il valore del presente procedimento è indeterminato e sconta un contributo unificato di € 650,00, la cui prova di versamento verrà fornita all'atto del deposito, in cui saranno altresì trasmessi i seguenti documenti:

- atti autorizzativi (decreto sindacale n. 85/A del 20.9.2017 ed estratto dello Statuto del Comune di Perugia – art. 43)

1. DMPC 10.3.2017 (testo integrale ed estratto della tabella "D" – **atto impugnato** *in parte qua*)

2. atto Ministero della Giustizia prot. DOG.08/08/2017.0149440.U dell'8.8.2017, con annessa PEC di comunicazione di pari data (**atto impugnato**)

3. nota comunale prot. 2015/0159153 del 17.9.2015, completa di ricevute PEC

4. attestato comunale prot. 2017/0180870 del 20.9.2017, inerente la situazione dei crediti comunali per rimborsi delle spese di giustizia

5. attestato comunale prot. 2017/0180880 del 20.9.2017, inerente il valore attuale netto della somma totale portata per il Comune di Perugia dall'all. D del dpcm avversato.

Perugia, 22 settembre 2017

IL SINDACO
Avv. Andrea Romizi

(avv. Sara Mosconi) (avv. Rossana Martinelli) (avv. Luca Zetti)

PROCURA SPECIALE

Nella mia qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Perugia delego gli avvocati Luca Zetti, Rossana Martinelli e Sara Mosconi, anche in via disgiunta tra loro, a rappresentare e difendere il Comune stesso nel presente ricorso straordinario al Capo dello Stato, senza sospensiva ed ex art. 8 e ss. del d.p.r. 1199/1971, avverso il d.p.c.m. 10.3.2017 e la nota prot. DOG.08/08/2017.0149440.U del Ministero della Giustizia, nonché contro ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente. Conferisco ai predetti avvocati ogni e più ampia facoltà inerente il mandato, compresa quella di eleggere domicilio in altre sedi; eleggo domicilio con e presso i medesimi legali in Perugia, via Oberdan 50 – Avvocatura Comunale.

Perugia, 22 settembre 2017

IL SINDACO

Avv. Andrea Romizi

V° per autentica e per elezione del suddetto domicilio

avv. Sara Mosconi avv. Rossana Martinelli avv. Luca Zetti

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto avv. Luca Zetti, procuratore e difensore del Comune di Perugia, in persona del Sindaco *pro tempore*, come da procura speciale apposta in calce al ricorso straordinario al capo dello Stato ex art. 8 e ss. del d.p.r. 1199/71 del 22.9.2017, promosso da detto Ente nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri avverso il d.p.c.m. 10.3.2017, il provvedimento prot. DOG.08/08/2017.0149440.U del Ministero della Giustizia ed ogni atto connesso e conseguente, ivi compresa la nota prot. 92217 dell'1.8.2017 del Ministero dell'Interno, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia **n. 638** del **17.9.2015**, rilasciata con delibera di pari data in base alla L. 21.1.1994 n. 53, e dunque in forza di quest'ultima, per conto e nell'interesse del citato Comune e previa iscrizione al **cronologico n. 23**, **ho notificato** il citato ricorso 22.9.2017, con procura speciale del Sindaco in calce a

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F. 80188230587), in persona del Presidente *pro-tempore,* nella sua sede in (00187) Roma, Piazza Colonna 370, ivi rimettendogliene copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato n. 76761872480-4 con avviso di ricevimento n. 76757775643-0 spedito dall'Ufficio Postale di Perugia centro il giorno indicato nel timbro postale che segue.

(avv. Luca Zetti)

PERUGIA CENTRO CASSA 11 POSTE 22.-9.17 ITALIANE 06121 (PG)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. 80184430587), in persona del Ministro *pro-tempore*, nella sua sede in (00186) Roma, Via Arenula 70, ivi rimettendogliene copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato n. 76761872479-2 con avviso di ricevimento n. 76757775642-9 spedito

dall'Ufficio Postale di Perugia centro il giorno indicato nel timbro postale che segue.

(avv. Luca Zetti)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580), in persona del Ministro *pro-tempore,* nella sua sede in (00187) Roma, Via XX Settembre 97, ivi rimettendogliene copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato n. 76761872478-1 con avviso di ricevimento n. 76757775641-8 spedito dall'Ufficio Postale di Perugia centro il giorno indicato nel timbro postale che segue.

(avv. Luca Zetti)

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F 97149560589), in persona del Ministro *pro-tempore*, nella sua sede in (00184) Roma, Palazzo Viminale, ivi rimettendogliene copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato n. 76761872477-0 con avviso di ricevimento n. 76757775640-7 spedito

dall'Ufficio Postale di Perugia centro il giorno indicato nel timbro postale che segue.

(avv. Luca Zetti)

COMUNE DI BRESCIA (00761890177), in persona del Sindaco *pro-tempore,* nella sua con sede in (25121) Brescia (BS), Piazza Loggia 1, ivi rimettendogliene copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato n. 76761872476-9 con avviso di ricevimento n. 76757775639-4 spedito dall'Ufficio Postale di Perugia centro il giorno indicato nel timbro postale che segue.

(avv. Luca Zetti)

N. Raccomandata 76761872480-4

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX W8151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO

PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI
DESTINATARIO

COLONNA 370
VIA / PIAZZA N° CIV.

00187 ROMA RM
C.A.P. COMUNE PROV.

MITTENTE

Avv. LUCA ZETTI
MITTENTE
- AVVOCATURA COMUNALE -
Via Oberdan, 50 - PERUGIA
VIA / PIAZZA N° CIV.
Tel. 075.5773200 - Fax 075.5729983
06121 PG
C.A.P. COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

☒ A.R.

Fraz. 46001 Sez. 12 Operaz. 67
Causale: AG 22/09/2017 11:14
Peso gr.: 117 Tariffa € 8.95 Affr. € 8.95
Serv.Agg.: AR
Cod. Bollo (accettazione manuale) 767577756430 TASSE

N. Raccomandata 76761872479-2

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX W8151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DESTINATARIO

ARENULA 70
VIA / PIAZZA N° CIV.

00186 ROMA RM
C.A.P. COMUNE PROV.

MITTENTE

Avv. LUCA ZETTI
MITTENTE
- AVVOCATURA COMUNALE -
Via Oberdan, 50 - PERUGIA
VIA / PIAZZA N° CIV.
Tel. 075.5773200 - Fax 075.5729983
06121 PG
C.A.P. COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

☒ A.R.

Fraz. 46001 Sez. 12 Operaz.68
Causale: AG 22/09/2017 11:17
Peso gr.: 117 Tariffa € 8.95 Affr. € 8.95
Serv.Agg.: AR
Cod. Bollo (accettazione manuale) 767577756429 TASSE

N. Raccomandata 76761872477-0

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX W8151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO

MINISTERO DELL' INTERNO
DESTINATARIO
PALAZZO VIMINALE
VIA / PIAZZA N° CIV.
00184 ROMA RM
C.A.P. COMUNE PROV.

MITTENTE

Avv. LUCA ZETTI
MITTENTE
- AVVOCATURA COMUNALE -
VIA / PIAZZA Via Oberdan, 50 - PERUGIA N° CIV.
06121 Tel. 075.5773200 - Fax 075.5729983 PG
C.A.P. COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

☒ A.R.

Fraz. 46001 Sez. 12 Operaz.70
Causale: AG 22/09/2017 11:23
Peso gr.: 117 Tariffa € 8.95 Affr. € 8.95
Serv.Agg.: AR
Cod. Bollo (accettazione manuale) 767577756407 TASSE

N. Raccomandata 76761872476-9

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX W8151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO

COMUNE DI BRESCIA
DESTINATARIO
LOGGIA 1
VIA / PIAZZA N° CIV.
25121 BRESCIA BS
C.A.P. COMUNE PROV.

MITTENTE

Avv. LUCA ZETTI
MITTENTE
- AVVOCATURA COMUNALE -
VIA / PIAZZA Via Oberdan, 50 - PERUGIA N° CIV.
06121 Tel. 075.5773200 - Fax 075.5729983 PG
C.A.P. COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

☒ A.R.

Fraz. 46001 Sez. 12 Operaz.71
Causale: AG 22/09/2017 11:24
Peso gr.: 117 Tariffa € 8.95 Affr. € 8.95
Serv.Agg.: AR
Cod. Bollo (accettazione manuale) 767577756394 TASSE

N. Raccomandata 76761872478-1

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX W8151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO

MINISTERO DELL'ECONOMIA e delle FINANZE

DESTINATARIO

XX SETTEMBRE 97

VIA / PIAZZA N° CIV.

00187 ROMA RM

C.A.P. COMUNE PROV.

MITTENTE

Avv. LUCA ZETTI

- AVVOCATURA COMUNALE -

Via Oberdan, 50 - PERUGIA

Tel. 075.5773200 - Fax 075.5729983

MITTENTE

VIA / PIAZZA N° CIV.

06121 PG

C.A.P. COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	☒ A.R.

Fraz. 46001 Sez. 12 Operaz. 69

Causale: AG 22/09/2017 11:21

Peso gr.: 117 Tariffa € 8.95 Affr. € 8.95

Serv.Agg.: AR

Cod. Bollo: 767577756418 TASSE

(accettazione manuale)